

DELIBERA C.C. N. 32/18-09-2007

OGGETTO: REGOLAMENTO PER LE CONCESSIONI CIMITERIALI: DETERMINAZIONI.

Su relazione del Sindaco si comunica quanto segue:

il Consiglio, in data 30-03-2007, ha adottato il Regolamento comunale per le concessioni cimiteriali. Ora, a distanza di alcuni mesi nei quali nei quali sono sorte alcune problematiche circa l'interpretazione degli artt. 3, 4 e 8, si ritiene opportuno rivedere detti articoli, al fine di renderne più facile la lettura e la loro interpretazione;

NELLA FATTISPECIE:

per quanto riguarda l'**art. 3 (AMMISSIONI AL CIMITERO)**, si propone di specificare che lo stesso riguarda esclusivamente la **concessione dei loculi (colombari)**;

per quanto riguarda l'**art. 4 (SEPOLTURE PRIVATE)**, si propone di modificare l'ordine di concessione delle aree cimiteriali, nel senso che, anziché seguire l'ordine numerico indicato sulla planimetria, si vorrebbe concedere le aree secondo il criterio delle adiacenze, sia per file orizzontali, che verticali;

per quanto riguarda l'**art. 8 (RECESSIONI)**, lo si vorrebbe riformulare nel senso che, per quanto riguarda le recessioni (di loculi ed aree), le stesse verranno prese in considerazione **PREVIO** insindacabile giudizio della Giunta Comunale e l'importo di quanto dovuto ai concessionari quale indennizzo, sarà calcolato in base agli artt. 59 e seguenti del Regolamento di Polizia Mortuaria, n. 141/1996 e ss.mm.ii., adottato dal Commissario Straordinario. Relativamente, invece, al conteggio di quanto deve essere restituito ai concessionari di loculi avuti in concessione precedentemente all'adozione dell'attuale Regolamento, lo stesso verrà effettuato sulla base del prezzo del/la loculo/area in vigore al momento in cui è stata stipulata la concessione e, in ogni caso, la somma da restituire non potrà essere superiore alla somma versata al momento della concessione. Si precisa inoltre che il Regolamento non ha effetto retroattivo e, pertanto, sarà applicato a quei contratti stipulati ad avvenuta esecutività dello stesso;

per quanto riguarda l'**art. 9 (USO DELLE SEPOLTURE PRIVATE)**, lo stesso viene così integrato:

E' severamente vietata qualsiasi forma di trasferimento tra privati. L'accertamento di eventuali simili fattispecie, comporta l'immediata denuncia all'Autorità Giudiziaria.

In ultimo, si vorrebbe aggiungere un ulteriore articolo (**Art. 11 – ISCRIZIONE DELLE EPIGRAFI**), che detti precise indicazioni circa l'inserimento del nome, del cognome e della data della morte della persona a cui la salma, i resti e le ceneri, si riferiscono; che chiarisca che i nomi dovranno essere indicati nella forma risultante dagli atti di Stato Civile e non dovranno essere ammesse abbreviazioni o storpiature dei nomi stessi: i nomignoli, i diminutivi, i vezzeggiativi, i nomi d'arte, saranno consentiti in seconda linea, sempre che il carattere ed il significato dei medesimi, non contrastino con la sacralità del luogo. Ogni iscrizione verrà comunque consentita solo a seguito dell'occupazione della sepoltura. Verranno ammessi solo emblemi, simboli ed epigrafi, che si addicano alla sacralità del luogo.

Alla luce di quanto sopra:

Uditi gli interventi che qui si riassumono:

il **Consigliere Cardone P. Attilio** consiglia di aggiungere **all'art. 11 (ISCRIZIONI DELLE EPIGRAFI)** anche la data di nascita;

all'art. 3 (AMMISSIONI AL CIMITERO), propone di specificare meglio i requisiti di coloro che hanno diritto ad essere ammessi al Cimitero. Facendo l'esempio di un cittadino figlio di carrucesi, non nato a Carrù e che poi non risiede più a Carrù per vari motivi (lavoro, studio, matrimonio) secondo il Regolamento non è chiaro se abbia il diritto ad essere seppellito nel Cimitero del Comune, e questo non pare giusto.

Il Segretario fa comunque presente che al punto C), si parla di persone che pur non essendo residenti siano comunque parenti in linea retta fino al 1° grado di cittadini residenti. Pertanto, la fattispecie è prevista. Tali persone vengono trascritte al momento della nascita nei registri di Stato Civile di Carrù.

Al termine della discussione, si arriva alla conclusione di integrare il punto C) con la seguente frase "... o che comunque risultino iscritti nei registri dello Stato Civile del Comune di Carrù".

IL CONSIGLIO COMUNALE

RITENUTO che nulla osti alle modifiche ed integrazioni proposte per il Regolamento di cui si discorre;
ACCOLTE le proposte del Consigliere CARDONE Piero Attilio;

ACQUISITO il parere favorevole espresso, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 18-08-2000, n 267, dal competente Responsabile del Servizio in ordine alla regolarità tecnica dell'atto;

Con votazione espressa per alzata di mano e che dà il seguente risultato:

VOTANTI: n. 14;

Voti favorevoli: n. 14;

Voti contrari: ///

Astenuti: ////

DELIBERA

1) DI MODIFICARE ed INTEGRARE il Regolamento per le concessioni cimiteriali nel modo sotto specificato:

ART. 3 (AMMISSIONI AL CIMITERO):

1° comma: "Nel Cimitero Comunale (...omissis...) sono ricevute e seppellite **per essere tumulate nei loculi** (...omissis...) ... residenti:

lett. "C": ... di persone non residenti, solo nel caso di parenti in linea retta fino al 1° grado di cittadini residenti **o che comunque risultino iscritti nei registri dello Stato Civile del Comune di Carru'**,

ART. 4 (SEPOLTURE PRIVATE), 2° comma: "Le aree (...omissis...). Le stesse saranno concesse seguendo il criterio delle aree adiacenti, sia per file orizzontali che verticali, in modo tale che vengano concesse sempre aree contigue l'una all'altra.

2) DI RIFORMULARE l'art. 8 nel seguente modo:

ART. 8 (RECESSIONI): "Ogni loculo (...omissis...) pervenute.

Si precisa che il presente Regolamento, non avendo efficacia retroattiva, sarà applicato a quei contratti stipulati ad avvenuta esecutività del Regolamento stesso.

Il conteggio relativo alla recessione dei loculi concessi precedentemente, verrà invece effettuato sulla base del prezzo del/la loculo/area in vigore al momento in cui è stata stipulata la concessione e, in ogni caso, l'importo non potrà essere superiore alla somma versata al momento della concessione, in quanto si configurerebbe per l'Ente un grave pregiudizio economico.

ART. 9 (USO DELLE SEPOLTURE PRIVATE): "Il diritto (...omissis...) Cimitero. E' severamente vietata qualsiasi forma di trasferimento tra privati. L'accertamento di eventuali simili fattispecie, comporta l'immediata denuncia all'Autorità Giudiziaria.

ART. 11 (ISCRIZIONE DELLE EPIGRAFI): sulle sepolture il concessionario è tenuto ad inserire il nome, il cognome, la data di nascita e quella di morte della persona a cui la salma, i resti e le ceneri si riferiscono.

I nomi dovranno essere indicati nella forma risultante dagli atti di Stato Civile. Non sono ammesse abbreviazioni o storpiature dei nomi. I nomignoli, i diminutivi, i vezzeggiativi, i nomi d'arte, sono consentiti in seconda linea, sempre che il carattere ed il significato dei medesimi, non contrastino con la sacralità del luogo. L'iscrizione è consentita solo a seguito dell'occupazione della sepoltura. Sono ammessi solo emblemi, simboli, epigrafi, che si addicano alla sacralità del luogo.

ART. 12 (ENTRATA IN VIGORE):Il presente Regolamento entra in vigore ad avvenuta esecutività della delibera di approvazione dello stesso.

Successivamente, con votazione unanime e favorevole, dichiara il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, c. 4), del D. Lgs. 18-08-2000, n. 267.